

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede Referente delle proposte di legge C. 52 Daga e C. 773 Braga recanti « Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque, di rappresentanti di Acea Spa, di A2A Spa, di Acqua Latina, dell'Acquedotto pugliese e di Hera Spa 39

RISOLUZIONI:

7-00004 Foti: Realizzazione della « diga di Vetto » (*Rinvio del seguito della discussione*) ... 39

SEDE CONSULTIVA:

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici. C. 1189 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Esame e rinvio*) 40

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 novembre 2018.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede Referente delle proposte di legge C. 52 Daga e C. 773 Braga recanti « Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque, di rappresentanti di Acea Spa, di A2A Spa, di Acqua Latina, dell'Acquedotto pugliese e di Hera Spa.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 9.20 alle 13.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 7 novembre 2018. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00004 Foti: Realizzazione della « diga di Vetto ».

(Rinvio del seguito della discussione).

La Commissione prosegue l'esame della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 3 ottobre 2018.

Patrizia TERZONI, *presidente*, avverte che, in base alle intese intercorse tra il presentatore della risoluzione e il rappresentante del Governo, funzionali a definire un testo condiviso, il seguito della discussione della risoluzione 7-00004 Tommaso Foti relativa alla Realizzazione della « diga di Vetto » è rinviato ad una seduta della prossima settimana.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 novembre 2018. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI.

La seduta comincia alle 14.35.

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

C. 1189 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), *relatore*, riferisce alla Commissione, ai fini del prescrito parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, sul disegno di legge recante « Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici ».

Fa presente che la relazione illustrativa del provvedimento in esame evidenzia la finalità di combattere la corruzione e gli altri reati contro la pubblica amministrazione, che si traducono in un fenomeno endemico, che alimenta mercati illegali, distorce la concorrenza, costa alla collettività un prezzo elevatissimo, in termini sia economici, sia sociali, risultandone danneggiate complessivamente l'economia, la crescita culturale e sociale del Paese, l'immagine della pubblica amministrazione e la fiducia stessa dei cittadini nell'azione amministrativa.

Il disegno di legge si compone di due Capi, il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 6, modifica il codice penale, il codice di procedura penale, il codice civile, l'ordinamento penitenziario e alcune leggi speciali, con l'obiettivo di potenziare l'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione; il Capo II (articoli 7-12)

introduce nuove norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici.

Per i profili di interesse della Commissione, viene in primo luogo in rilievo la nuova disciplina, volta a rendere più rigorosa ed effettiva la sanzione accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Si interviene, al riguardo, sia sui presupposti applicativi e l'entità delle sanzioni, sia sulla disciplina degli effetti della sospensione condizionale della pena e della riabilitazione.

In particolare, la lettera *c*) dell'articolo 1 sostituisce il secondo comma dell'articolo 32-*ter* del codice penale, che attualmente prevede che l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a 5 anni.

La novella stabilisce, in relazione alla condanna per taluni reati ivi elencati, una durata tra 5 e 7 anni dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per condanne fino a 2 anni di reclusione e il divieto in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione – salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio – per condanne superiori a due anni di reclusione.

La lettera *d*), riformulando l'articolo 32-*quater* del codice penale, integra il catalogo dei reati commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale (o comunque in relazione ad essa) alla cui condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Ai reati già previsti dall'articolo 32-*quater* sono aggiunti: il peculato, escluso quello d'uso; la corruzione in atti giudiziari; l'abuso d'ufficio aggravato; il traffico di influenze illecite.

La lettera *f*) modifica l'articolo 166 del codice penale relativo agli effetti della sospensione condizionale della pena, che reca la regola generale secondo cui l'applicazione della sospensione condizionale determina la sospensione anche delle pene accessorie. La norma in commento introduce una deroga, escludendo che la sospensione condizionale abbia effetti anche

per la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, con riguardo alle fattispecie di reato ivi previste.

Analogamente, la lettera *g*) esclude gli effetti della riabilitazione con riguardo all'incapacità perpetua a contrattare con la pubblica amministrazione e prevede la dichiarazione di estinzione della pena accessoria solo quando sia decorso un termine di 12 anni e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Sempre con riguardo a talune fattispecie di reato riguardanti i contratti con la pubblica amministrazione – tra i quali, ad esempio, i delitti di turbata libertà degli incanti (articolo 353) e del procedimento di scelta del contraente (articolo 353-*bis*) – la lettera *n*) inserisce il nuovo articolo 323-*ter*, con il quale si introduce una causa speciale di non punibilità, in presenza di collaborazione.

In particolare, non è punibile colui che li denuncia volontariamente; fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili, purché l'autodenuncia avvenga tempestivamente e non sia premeditata rispetto alla commissione del reato denunciato.

La lettera *b*), n. 2) dell'articolo 2 – con un nuovo comma 1-*ter* dell'articolo 445 c.p.p. – intende affidare alla discrezionalità del giudice l'applicazione delle pene accessorie dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione dai pubblici uffici nel caso di pena patteggiata.

L'articolo 5 è volto ad estendere la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione. Accanto all'ampliamento del catalogo dei delitti, la disposizione amplia il novero delle condotte scriminate.

Nel rinviare alla documentazione degli uffici per l'illustrazione degli ulteriori contenuti del provvedimento, si riserva di formulare una proposta di parere anche alla luce delle considerazioni che dovessero emergere dal dibattito.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) evidenzia la necessità che vengano approfonditi alcuni aspetti della proposta, come, in particolare, l'estensione della durata dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per condanne fino a 2 anni di reclusione nonché l'integrazione dei reati commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale alla cui condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, con particolare riguardo all'esclusione del peculato d'uso. Si rammarica dell'assenza del rappresentante del sottosegretario all'Ambiente o di altro rappresentante del Governo che avrebbe potuto chiarire i dubbi avanzati in ordine ai contenuti del disegno di legge.

Patrizia TERZONI, *presidente*, nel fare presente che il Ministero dell'Ambiente non riveste una competenza specifica con riguardo ai temi oggetto del provvedimento in esame, assicura che si farà carico di richiedere la presenza di un rappresentante del Governo per la seduta di domani. Ritiene quindi che la Commissione possa continuare l'esame del disegno di legge, salvo specifica richiesta dei gruppi di rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) rileva che le parole della presidente, riguardo all'assenza di materie di competenza del Ministero dell'Ambiente, sono in contraddizione con l'odierna convocazione. Non comprende infatti perché la Commissione debba esprimere un parere sul provvedimento, non essendoci profili di sua competenza. Chiede quindi alla presidenza di chiarire tale contraddizione.

Patrizia TERZONI, *presidente*, evidenzia che la relazione esamina gli aspetti del provvedimento di competenza della Commissione.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) insiste nel chiedere che sia presente alla discussione un rappresentante del Governo al quale sottoporre i dubbi che emergono

dalla lettura del provvedimento, non essendovi a suo giudizio elementi utili a chiarirli nella relazione del collega D'Ippolito.

Andrea ORLANDO (PD) non comprende quali siano i profili di competenza della Commissione, recando, il provvedimento, disposizioni di carattere generale, come i criteri di interdizione e l'aumento delle pene, che non incidono direttamente sul codice dei contratti pubblici. Chiede quindi alla presidenza di chiarire l'ambito di competenza, non comprendendo, altrimenti, il perché della seduta in corso. Qualora invece il provvedimento recasse modifiche inerenti ai contratti pubblici, sarebbe necessaria la presenza del rappresentante del Governo. Chiede quindi alla presidenza precisazioni sul novero delle Commissioni chiamate a rendere il parere sul provvedimento

Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), *relatore*, sottolinea che il complesso degli articoli riguarda i reati contro la Pubblica amministrazione, ossia reati di interesse generale che riguardano anche chi è portatore di interessi specifici in materia ambientale e che dovrebbero essere considerati con attenzione da chi ha a cuore l'ambiente. Quanto al peculato d'uso, precisa che si tratta dell'appropriazione temporanea di un bene da parte di un incaricato di pubblico servizio o di un pubblico ufficiale. Demanda in ogni caso al rappresentante del Governo gli ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari.

Patrizia TERZONI, *presidente*, rispondendo al collega Orlando, fa presente che sono chiamate a rendere il parere, oltre alla Commissione Ambiente, anche le Commissioni Affari Esteri, Bilancio, Finanze, Attività produttive, Lavoro, Affari sociali e Politiche dell'Unione europea.

Evidenzia che le assegnazioni in sede consultiva sono effettuate dalla Presidenza della Camera nei casi in cui quest'ultima ritenga utile acquisire il parere di una Commissione su un progetto di legge assegnato ad altra Commissione, e ciò è

avvenuto anche nel caso di specie. Resta ferma, ovviamente, la facoltà della Commissione di decidere, in sede di programmazione dei propri lavori, se rendere o meno il parere, sulla base di un'autonoma valutazione.

Manuela GAGLIARDI (FI) si unisce alle considerazioni sollevate dai colleghi che l'hanno preceduta. Trattandosi di norme generiche, che non hanno alcun riferimento specifico alla normativa ambientale, il parere della Commissione sarebbe un puro esercizio di fantasia, non avendo alcun valore in relazione all'assenza di specifici collegamenti della normativa in esame con i reati di natura ambientale.

Andrea ORLANDO (PD) in relazione alle Commissioni assegnatarie di parere, si interroga sul perché i reati contro la Pubblica amministrazione abbiano, come evidenziato dal relatore, un'offensività ambientale ma lo stesso non avvenga in altri settori, come ad esempio quello dei trasporti, non essendo la Commissione Trasporti assegnataria in sede consultiva. Qualora il provvedimento investisse la competenza della Commissione nella materia dei contratti pubblici, insiste sulla necessità che al dibattito sia presente un rappresentante del Ministero delle infrastrutture. Chiede quindi alla presidenza le ragioni della convocazione di una seduta in assenza del rappresentante del Governo.

Patrizia TERZONI, *presidente*, fa presente che il rappresentante del Governo è invitato alle sedute ed è facoltà della presidenza avviare l'esame del provvedimento anche in assenza del rappresentante del Governo. Ricorda, al riguardo, che la Commissione è già convocata per il seguito dell'esame del provvedimento anche domani e che la presidenza si è già dichiarata disposta a rinviare in quella sede il seguito della discussione, proprio per consentire al Governo di essere presente al dibattito e al voto sulla proposta di parere.

Vincenza LABRIOLA (FI) non ritiene che ci siano le condizioni perché la Commissione si possa esprimere già nella giornata di domani.

Patrizia TERZONI, *presidente*, fa presente che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea per lunedì 12 ottobre. Rinvia alle determinazioni dell'Ufficio di presidenza di domani le decisioni in merito al prosieguo dell'esame e propone

pertanto un'inversione dell'ordine del giorno, volto ad anticipare la riunione dell'ufficio di presidenza.

La Commissione consente.

Patrizia TERZONI, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.